



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Ambiente

Registro Ordinanze n. 37 del 06/11/2017

ORDINANZA

OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

VISTO l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

CONSIDERATO che per la zona climatica "C" (art. 2 D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di Loano l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 10 nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ciascun anno;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

VISTA la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;

CONSIDERATO l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento decorrere dalla data odierna, per un limite massimo di 6 ore giornaliere;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna per un limite massimo di 6 ore giornaliere;

INVITA la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

DISPONE di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Loano e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

AVVERTE che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

IL SINDACO

(Luigi Pignocca)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005